

COMUNE DI CERESOLE REALE

Città metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 1 DEL 1° LUGLIO 2021

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SULLA STRADA COMUNALE “GIROLAGO”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

RICHIAMATA l’ordinanza del Sindaco n. 2 del 1° luglio 2010 avente ad oggetto “*Sospensione della circolazione dei veicoli sulla strade: strada comunale Girolago*” con la quale si ordina la sospensione della circolazione veicolare sulla strada comunale denominata “*Girolago*” dalle ore 10 alle ore 16 di tutti i giorni dell’anno;

VISTA la relazione del Commissario di Polizia locale di Ceresole Reale con la quale viene prospettata la necessità di estendere la sospensione della circolazione dei veicoli sulla strada comunale denominata “*Girolago*” dalle ore 9 alle ore 18 di tutti i giorni dell’anno per garantire la sicurezza del transito pedonale anche in quella fascia oraria che risulta molto frequentato da residenti e turisti;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “*Nuovo Codice della strada*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*”;

RITENUTO necessario estendere la sospensione della circolazione dei veicoli sulla strada comunale denominata “*Girolago*” dalle ore 9 alle ore 18 di tutti i giorni dell’anno per garantire la sicurezza del transito pedonale anche in quel periodo di tempo che risulta molto frequentato da residenti e turisti;

VISTO l’art. 107 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- LA SOSPENSIONE della circolazione dei veicoli sulla strada comunale denominata “*Girolago*” dalle ore 9 alle ore 18 di tutti i giorni dell’anno.

A richiesta degli interessati si potranno accordare, ai sensi dell'art.6, comma 8, Codice della strada, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi subordinandoli a specifiche condizioni e cautele.

Il Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici" è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica verticale di cui al seguente prospetto:

LUOGO IN CUI I SEGNALI DEBBONO ESSERE ESPOSTI	DESCRIZIONE DEL SEGNALE DI CUI AL REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA	TEMPI DI APPOSIZIONE E NOTE
strada comunale GIROLAGO	Figura numero II 46 DIVIETO DI TRANSITO CON TABELLA ORARI	PERMANENTE con aggiunta <i>"Ecetto gli autorizzati e bicilette"</i>

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.lgs. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 d.P.R. 495/1992.

A norma dell'art. 8 l. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Commissario di Polizia locale, sig. Romano NIGRETTI.

Alle violazioni saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

Ceresole Reale, 1° luglio 2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO "POLIZIA MUNICIPALE"
dott. Alberto CORSINI

